

Legge regionale 24 novembre 1981, n. 60.

Adeguamento degli stanziamenti relativi alle leggi regionali n. 37/1979, n. 38/1979, n. 82/1979 e n. 49/1980.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Per l'esercizio finanziario 1981 gli stanziamenti a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle leggi regionali n. 37/1979, n. 38/1979 - art. 1, lett. a), n. 82/1979 - artt. 20 e 44, n. 49/1980 sono aumentati complessivamente di lire 950.000.000.

Art. 2

Alla copertura dei maggiori oneri di cui al precedente art. 1, si fa fronte mediante la riduzione di L. 950.000.000 dal cap. 196219740 «Fondo globale spese correnti normali» (Partita: interventi per l'incremento delle attività culturali) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 3

Al bilancio di previsione 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 196219740	950.000.000	950.000.000
----------------	-------------	-------------

In aumento:

Cap. 054005196 «Contributi a enti locali, istituzioni e associazioni per il settore musicale» (art. 3, l.r. n. 37/1979)	100.000.000	100.000.000
---	-------------	-------------

Cap. 054005198 «Contributi a enti locali, istituzioni e associazioni per il settore teatrale» (art. 7, l.r. n. 37/1979)	100.000.000	100.000.000
---	-------------	-------------

Cap. 054005199 «Contributi a enti locali, istituzioni e associazioni per il settore cinematografico» (art. 9, l.r. n. 37/1979)	50.000.000	50.000.000
--	------------	------------

Cap. 054005191 «Contributi a enti e associazioni per lo svolgimento di attività culturali» (art. 1, lett. a, l.r. n. 38/1979)	100.000.000	100.000.000
---	-------------	-------------

Cap. 051205050 «Contributi per il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, dei centri di lettura e degli archivi storici affidati agli enti locali» (l.r. n. 82/1979)	100.000.000	100.000.000
--	-------------	-------------

Cap. 051205055 «Contributi per il funzionamento e lo sviluppo dei musei di enti locali o di interesse locale» (l.r. n. 82/1979)	200.000.000	200.000.000
Cap. 054005193 «Spese per corsi di orientamento musicale promossi da enti locali e associazioni musicali» (l.r. n. 49/1980)	300.000.000	300.000.000
	950.000.000	950.000.000

Art. 4

Per l'esercizio finanziario 1981 i termini di cui agli artt. 19 e 45 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 82, sono prorogati al quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 24 novembre 1981

Bernini